

**STUDIO LEGALE LEO**

Avv. Raffaele Leo  
Via G. Gallina, 5 - 34122 TRIESTE  
Tel. 040 660110 - Fax 040 3721866  
www.studioleo.it - info@studioleo.it

004354/18

**AL GIUDICE TAVOLARE**  
**DEL TRIBUNALE DI TRIESTE**

27 APR. 2018

tramite l'UFFICIO TAVOLARE REGIONALE DI TRIESTE  
**DOMANDA PER L'ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA N. 165/2018**  
**DEL TRIBUNALE DI TRIESTE**


Richiedenti:

[redacted] (c.f. [redacted]), nata a [redacted] il  
[redacted] ed ivi residente [redacted]  
[redacted] (c.f. [redacted]), nata a [redacted] il  
[redacted] ed ivi residente in [redacted]  
[redacted] (c.f. [redacted]), nata a [redacted] il  
[redacted] ed ivi residente in [redacted]

tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Raffaele Leo e Federica Roscia ed elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in Trieste, Via G. Gallina 5, giusta delega a margine dell'atto di citazione di data 14.01.2016

**premesse che**

- 1) a seguito di ricorso per sequestro conservativo *ante causam* promosso dalle istanti (proc. civ. iscritto sub RG. n. 1059/2014 Trib. Trieste), il Tribunale di Trieste, con provvedimento del 18.04.2014 autorizzava le stesse, *inaudita altera parte*, a sottoporre a sequestro conservativo sino alla concorrenza di € 40.000,00 i beni immobili, mobili e crediti di proprietà o pertinenza del sig. [redacted] (c.f. [redacted], nato a [redacted] ed ivi residente in [redacted] (doc.1);
- 2) a seguito del suddetto provvedimento le istanti con domanda del 24.4.2014 (sub. G.N. 4068) procedevano quindi a richiedere all'Ufficio Tavolare di Trieste l'annotazione dell'iscrizione del sequestro sugli immobili oggetto della compravendita (doc.2);



301400

- 3) con decreto del 30.04.2014 il Giudice Tavolare ordinava l'annotazione del sequestro sugli immobili sopraindicati (doc.3);
- 4) con provvedimento del 24.11.2015, il Tribunale di Trieste, confermato integralmente il proprio provvedimento dd. 18.04.2014, assegnava alle istanti il termine di giorni 60 per l'incardinamento del giudizio di merito (doc.4).
- 5) con atto di citazione del 14.01.2016, notificato il 15.01.2016, le istanti introducevano il giudizio di merito (sub R.G. n. 155/2016), convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste il sig. [redacted] per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: NEL MERITO: - accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita del 20.12.2013, autenticato dal Notaio Dott. Giovanni Pisapia, registrato a Trieste il 9.01.2014 al N. 113 serie IT, indicato in narrativa, intervenuto tra [redacted] e [redacted] da una parte e [redacted] dall'altra ed avente ad oggetto la quota di 1/3 (una terza) indivisa parte dei seguenti immobili con le quote di pertinenza condominiale, come meglio descritte nell'atto di compravendita soprarichiamato ed il tutto censito in "COMUNE AMMINISTRATIVO DI TRIESTE E CENSUARIO DI SERVOLA- Partita tavolare 1027: corpo tavolare 1°, costituito dalle: p.c.n. 774 – edificio (civ. n. 78 di Via del Pane Bianco); p.c.n. 775 – corte di stretta pertinenza; corpo tavolare 2°, costituito dalla: p.c.n. 838- casa di mq. 73, civ. n. 53 di Via Pirandello, il tutto come risulta dal piano archiviato in Atti Tavolari sub G.N. 9382/1986. ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI TRIESTE (già N.C.E.U.)L'immobile di Via del Pane Bianco è iscritto alla Partita 12597 di Trieste – Sezione Urbana T -Foglio 4 -Particella numero: 774 – Via del Pane Bianco numero 78 – piano T -ZC. 2 -Cat.A/4 -cl. 2 -vani 3 -R.C. 201,42; L'immobile di Via Luigi Pirandello è iscritto alla Partita 1065044 di Trieste – Sezione Urbana T – Foglio 7- Particelle numeri: 838 sub 1 – Via Luigi*



*Pirandello numero 53 -piano T – Z.C. 2 – Cat. A/4 -cl. 3- vani 2,5 -R.C. Euro 200,13; 838 sub 2 – Via Luigi Pirandello numero 53 -piano 1 – Z.C. 2 – Cat. A/3 -cl. 1- vani 2,5 -R.C. Euro 193,67 ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI TRIESTE (CATASTO TERRENI) La corte di stretta pertinenza è censita al Foglio di Possesso 335 di Servola – Foglio Mappa 4- con la: - p.c.n. 775 – corte – mq. 68- senza reddito”; accertare e dichiarare conseguentemente il diritto di proprietà dei suddetti immobili da parte delle attrici, ciascuna per la quota di sua spettanza, autorizzando altresì tutte le operazioni tecniche tavolari e catastali necessarie per la trascrizione nei Registri Immobiliari di tale diritto a favore di ciascuna delle attrici, ciascuna per la quota di propria spettanza; condannare il convenuto [REDACTED] al pagamento in favore delle attrici della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno per i fatti sopradescritti, o di quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Il tutto comunque entro lo scaglione indicato nella dichiarazione di valore in calce al presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della fase cautelare” (doc. 5);*

6) con provvedimento del 17.02.2016, a seguito di istanza del 1.02.2016 (G.N.1228/2016), veniva annotata la pendenza della lite (doc.6);

7) con sentenza n. 165/2018 del 28.02.2017, pubblicata il 28.02.2018, comunicata in data 03.03.2018 (doc.ti 7 e 8), il Tribunale di Trieste, nella causa iscritta sub RG. n. 155/2016, ha così statuito: “Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Riccardo Merluzzi, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione notificato il 15.01.2016 da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara la

*risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita del 20.12.2013, autenticato dal Notaio Giovanni Pisapia, registrato a Trieste il 9.01.2014 al N. 113 serie 1T, intervenuto tra*

*[redacted], [redacted] e [redacted] da una parte e*

*[redacted] dall'altra, ed avente ad oggetto la quota di 1/3 (una terza) indivisa parte degli immobili meglio descritti nell'atto di compravendita e, per l'effetto, 2) accerta e dichiara il diritto di proprietà dei suddetti immobili da parte delle attrici, ciascuna per la quota di sua spettanza, autorizzando tutte le operazioni tecniche tavolari e catastali necessarie per la trascrizione nei Registri Immobiliari di tale diritto a favore delle attrici, ciascuna per la quota di propria spettanza; 3) condanna il convenuto [redacted] al pagamento in favore delle attrici della somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre ad interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo; 4) condanna il convenuto alla rifusione in favore delle attrici delle spese del giudizio liquidate, quanto alla fase cautelare, in complessivi € 3.469,50, di cui € 3.200,00 per competenze professionali ed € 269,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge; quanto al giudizio di merito in complessivi € 6.593,00, di cui € 5.800,00 per competenze professionali ed € 793,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge”;*

- 8) ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 686 c.p.c. ed art. 156 disp. att. si procedeva, ai fini della conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare, al deposito di copia della citata sentenza presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione immobiliare di Trieste (sub. RGE 68/2018/EI);
- 9) ai sensi del disposto di cui al secondo comma dell'art. 156 disp. att. c.p.c. il sequestrante, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, se oggetto del sequestro sono beni

2018000

immobili deve inoltre chiedere "l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'art. 679 c.p.c.";

Tanto premesso le istanti, come in epigrafe rappresentate e difese

**CHIEDONO**

presso i seguenti immobili:

**-P.T.1027, c.t. 1° pp.cc.nn. 774 e 775 e c.t. 2° p.c.n. 838**

di iscritta ragione di:

[redacted] (c.f. [redacted]), nato a [redacted]  
ed ivi residente in [redacted], proprietà per 1/1

**l'annotazione**

della sentenza del Tribunale di Trieste n. 165/2018 del 28.02.2018, pubblicata in pari data.

Si produce in allegato copia dei seguenti documenti:


- 1) decreto di sequestro conservativo ante causam;
- 2) domanda di annotazione del sequestro conservativo ante causam;
- 3) decreto tavolare di annotazione del sequestro;
- 4) provvedimento del 24.11.2015 del Tribunale di Trieste;
- 5) atto di citazione del 14.01.2016;
- 6) decreto di annotazione della pendenza della lite;
- 7) comunicazione della cancelleria del 3.03.2018 della sentenza 165/18;
- 8) copia conforme della sentenza 165/2018 del 28.02.2018 del Tribunale di Trieste.

Si chiede altresì la notifica del decreto al seguente indirizzo:

avv. Raffaele Leo, via G. Gallina n. 5 – Trieste.

Trieste, 26 aprile 2018

avv. Federica Roscia  


avv. Raffaele Leo  




004354/18

SERVIZIO BROTONDARIO E SICIVICI  
UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE

27 APR. 2018

ORE 09 min. 53

Assegnato per la ratificazione al  
FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONCORDA  
con lo stato tavolare

Il .....  
il funzionario responsabile

ESEGUITO

Il .....